

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA FUNZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rep. n. **N° 599**

Il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la presente convenzione, tra i signori:

- il **COMUNE DI BUSANA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Govi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 13 in data 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI CARPINETI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Leonilde Montemerli, autorizzato con deliberazione consiliare n. 10 in data 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI CASINA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gianfranco Rinaldi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 6 in data 19.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gian Luca Marconi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 12 in data 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI COLLAGNA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Paolo Bargiacchi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 4 in data 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI LIGONCHIO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giorgio Pregheffi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 11 in data 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI RAMISETO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Martino Dolci, autorizzato con deliberazione consiliare n. 8 in data 22.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI TOANO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Michele Lombardi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 5 in data 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI VETTO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Sara Garofani, autorizzato con deliberazione consiliare n. 11 in data 21.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI VILLA MINOZZO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luigi Fiocchi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 9 in data 22.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO** rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig.ra Sara Garofani, autorizzato con deliberazione consiliare n. 12 in data 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 del 20.1.2014, i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei

Comuni dell'Appennino Reggiano", in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art.19 della L.R. 21/2012;

- lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 14.2.2014 e l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
- i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo aderenti all'Unione Montana dell'Appennino Reggiano fanno parte dell'ambito territoriale ottimale e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R.9/2013 che comprende quella relativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP);
- tutti i comuni dell'ambito ottimale hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01.04.2014;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni, in forma singola o associata, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, e detta disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello Unico per le imprese;
- con D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 è stato emanato il nuovo regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in forza del quale il SUAP diventa l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- il richiamato DPR 160/2010 disciplina altresì l'operatività del SUAP esclusivamente in modalità telematica ed i tempi entro i quali deve essere efficace l'organizzazione operativa del medesimo SUAP;
- la Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008; a tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione;
- con Delibera di Giunta n. 958 del 7 luglio 2010 la Regione ha istituito il tavolo di coordinamento regionale della rete dei Suap e ne ha approvato il regolamento;
- con delibera di Giunta n. 1472 del 7 ottobre 2010 "Modifiche alle linee guida relative all'approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, aggiornamento, e monitoraggio della Banca dati dello Sportello Unico Telematico (D.G.R. 431/2010)", che modifica la precedente delibera di Giunta regionale 431 del 2010, la Regione definisce il percorso intrapreso per la realizzazione della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del

Suap e della piattaforma telematica della rete regionale dei Suap nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale della rete dei Suap;

- la suddetta Delibera n. 1472/2010 approva altresì lo schema di intesa per lo sviluppo della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della piattaforma telematica della rete regionale dei Suap al fine realizzare la condivisione su tutto il territorio regionale della Banca-dati medesima, mediante la sottoscrizione della intesa e la partecipazione delle amministrazioni comunali aderenti – anche attraverso i coordinamenti provinciali Suap e il loro supporto all'attività di coordinamento delle amministrazioni medesime.
- tutti i comuni sopra elencati hanno approvato l'intesa con la Regione e hanno altresì aderito a FedERa, il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna e condotto dalla società Lepida S.p.A. finalizzato a che cittadini e imprese possano disporre di un'autenticazione federata, tramite la quale accedere ai servizi on line forniti da tutti gli enti locali dell'Emilia-Romagna, Regione inclusa;

RICHIAMATA altresì la Legge regionale n. 15/2013 e smi avente ad oggetto la "Semplificazione della disciplina edilizia";

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
- Attività produttive/terziarie;

1.2 Implementazione del servizio Sportello Unico Attività Produttive

All'Unione è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

L'Unione si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) Gestione organizzativa del Servizio,
- b) Rilascio provvedimento conclusivo di procedimento,
- c) Valorizzazione delle attività economiche del territorio mediante anche azioni di marketing).

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- b) autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio il Suap è titolare della regolamentazione dei procedimenti.

Il Suap, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Scia, Permesso di costruire, Agibilità). I Comuni restano titolari del parere urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico.

La riorganizzazione prevede l'attribuzione al Suap della titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire, Agibilità, ecc) per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.

Al Suap vengono presentate anche le Scia edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello Suap.

Ai Comuni rimane la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, il calcolo

degli oneri di urbanizzazione. La richiesta del parere da parte del Suap avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc.).

Il Suap, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010), gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al Comune, che sarà competente alla tenuta dell'archivio.

1.3 Implementazione del servizio attività produttive/ terziario

All'Unione sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate.

1. Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:
 - a) Procedimenti in materia turistico-alberghiera: autorizzazioni a strutture ricettive, classificazioni alberghi, ecc.
 - b) Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, licenze per pesca sportiva, ecc.
 - c) Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (occupazione di suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati, disciplina degli orari, ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).
 - d) Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l'autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni e disciplina "programmatoria" delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie e vendite di fine stagione. Comunicazioni ad enti terzi.
 - e) Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestione delle presenze nei mercati su aree pubbliche, restano di competenza della PM la registrazione delle presenze ai mercati e fiere, la gestione "Spunta" e la gestione incasso cosap.
 - f) Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio su aree pubbliche".
 - g) Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste.
 - h) Edicole, giornali, riviste: autorizzazioni, regolamentazione e pianificazione.
 - i) Procedimenti in materia di distributori di carburante.
 - j) Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi.
 - k) Procedimenti in materia di agriturismo.
 - l) Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso.
 - m) Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia.
 - n) Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali, ecc)
 - o) Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali.
 - p) Procedimenti in materia di farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari, pianificazione.

2. L'Unione si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;

- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento, in collaborazione con la Provincia, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

3. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione che verrà approvato dalla Giunta, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci.

Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione e i Comuni è garantito dai Segretari e dal Responsabile del Suap. In ordine alla presente convenzione i Segretari sovrintenderanno d'intesa :

- alla pianificazione programmi di intervento comunali;
- alla verifica ed evidenziazione eventuali criticità;
- al coordinamento delle strutture interessate;
- al supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Dalla data di conferimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte

all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.6 della presente convenzione.

7. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione,

anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione approvato dalla Giunta. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. La spesa per la gestione dello Sportello associato, al netto di eventuali contributi, regionali e dell'Unione, sarà ripartita tra i Comuni secondo i seguenti criteri:

- il 50% sulla base del numero delle pratiche di edilizia produttiva avviate al 30 settembre dell'anno di riferimento
- il 50% sulla base delle unità locali presenti in ogni Comune alla data del al 30 settembre dell'anno di riferimento.

In sede di riparto delle suddette spese per i Comuni che hanno messo a disposizione, mediante comando o altra forma, propri dipendenti, si potranno operare compensazioni.

La Giunta potrà tuttavia, d'intesa con tutti i comuni interessati alla gestione, adottare criteri di riparto diversi, ritenuti più idonei e congrui.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio nell'anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le seguenti modalità:

- il 50% del budget entro il 31 marzo;
- il saldo, sulla base della rendicontazione, entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede centrale del servizio è c/o il Comune di Castelnuovo né Monti.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione viene attivato uno sportello territoriale secondo le modalità organizzative definite dalla Giunta dell'Unione.
3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può stabilire una diversa ubicazione sia della sede centrale che degli sportelli territoriali.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. I Comuni presso i quali verranno istituiti gli sportelli territoriali mettono a disposizione a titolo gratuito relativi spazi ed attrezzature. Il Comune di Castelnuovo né Monti mette a disposizione a titolo gratuito la sede centrale completa di arredi mentre restano a carico della gestione associata Suap tutti gli altri i costi che attengono spese telefoniche, linee adsl, attrezzature informatiche, macchina fotocopiatrice, spese postali e di cancelleria e simili.

2. Nel caso eventuale di conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. In base alle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014, avrà effettiva operatività entro il 31.12.2014 e durata di anni 5.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione al fine di coordinarla con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione, eventualmente intervenute.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
2. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune.
4. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BUSANA
(Alessandro Govi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPINETI
(Leonilde Montemerli)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASINA
(Gianfranco Rinaldi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
(Gianluca Marconi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLLAGNA
(Paolo Bargiacchi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI LIGONCHIO

(Giorgio Pregarff)

IL SINDACO DEL COMUNE DI RAMISETO

(Martino Lombardi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI TOANO

(Michele Lombardi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VETTO

(Sara Garofani)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLAMINOZZO

(Luigi Flocchi)

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

(Sara Garofani)